



Ordine dei Farmacisti della provincia di Salerno

Ente di diritto pubblico (legge 13.9.46 n° 233)

Salerno: 21/03/2020
Prot. 0317
Oggetto: Modifica orari di apertura delle Farmacie

Ai Titolari e Direttori
delle Farmacie della Provincia di Salerno

e p.c.

Ai Sig.ri Consiglieri
dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno

Negli ultimi giorni stiamo ricevendo comunicazioni, da parte di alcune Farmacie, di riduzione degli orari di apertura al pubblico.

Appare opportuno ricordare quali sono gli elementi fondamentali da conoscere sull'argomento.

Preliminarmente, si evidenzia che la definizione degli orari di apertura al pubblico, il turno negli intervalli pomeridiani e notturni e nei giorni festivi, nonché delle ferie (oggi facoltative), prevede l'instaurazione di un procedimento amministrativo che impegna l'attività di tre Enti pubblici: l'Ordine, il Sindaco e l'Asl. La norma di riferimento è la Legge Regione Campania n.7/80 e s.m.i..

Gli orari di apertura al pubblico che così vengono definiti con specifico atto da parte della Autorità competente (Sindaco per i comuni con più Farmacie e ASL per quelli con Farmacia unica) risultano essere la condizione di minima al di sotto della quale non si può scendere, se non previa istruzione di ulteriore procedimento tendente ad ottenere variazione di quanto deliberato. Considerando il ruolo di servizio essenziale riconosciuto alla Farmacia, non appare opportuno diminuire la disponibilità all'utenza in questo momento di particolare gravità.

Pertanto, qualsiasi necessità di variare (in diminuzione) gli orari deliberati NON può essere oggetto di comunicazione estemporanea, bensì deve essere oggetto di richiesta all'Ordine nei tempi e nei modi che consentano l'attivazione del procedimento amministrativo descritto e l'eventuale attuazione della variazione non può aver luogo se non al termine dell'esito positivo dell'intero iter.

Al descritto impianto di orari di apertura al pubblico può aggiungersi, per effetto della norma 124/2017 art.1, c. 165, una "apertura aggiuntiva" agli orari stabiliti come minimi nella pianificazione di orari, turni e ferie, previa comunicazione ad Asl e Ordine.

Solo, quindi, per le ore eventualmente aggiunte agli orari minimi e preventivamente comunicate ad Asl ed Ordine, come previsto dalla Norma citata, è possibile fare comunicazione qualora si voglia ulteriormente estenderle o, viceversa, ridurle ovvero eliminarle.

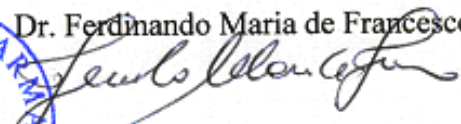
Pertanto, qualsiasi comunicazione tesa a variare gli orari (quelli minimi), approvati con la procedura ordinaria di definizione di orari, turni e ferie, non potrà essere accolta, in quanto per una siffatta variazione occorre la specifica istanza secondo modalità e tempi previsti e indicati dalle circolari che sull'argomento, annualmente, l'Ordine invia a tutte le Farmacie.

Qualora, invece, si voglia recedere da eventuali estensioni di orario (oppure aggiungerne di ulteriori) si può effettuare nuova comunicazione indicando l'eliminazione o la variazione degli orari aggiuntivi che si desidera effettuare.

Confido in una attenta valutazione delle formalità, sopra sintetizzate, connesse all'espletamento del servizio farmaceutico, formalità che non sono mero esercizio di burocrazia, bensì costituiscono strumento di tutela in relazione alla responsabilità di ciascun Titolare nella continuità del servizio che è tenuto ad assicurare.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dr. Ferdinando Maria de Francesco



ORDINE DEI FARMACISTI
della
Provincia
di Salerno
*